



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante *“Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266”* e, in particolare, l’articolo 4 che disciplina l’accesso alla carriera;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, come modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26 aprile 2017, n. 80, concernente il *“Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, concernente il *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi”*;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il *“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, concernente il *“Regolamento recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia”*;

Vista la normativa in materia di riconoscimento dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il *“Codice dell’ordinamento militare”*;



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2021, n. 231 e del 30 ottobre 2023, n. 179, concernenti le modifiche al “Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno”, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, in particolare, l'art. 1, commi 34, 352 e 353;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2024, che ha previsto una nuova individuazione dei posti di funzione della carriera prefettizia, sia presso gli Uffici centrali che presso le Prefetture-UTG;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, concernente il *“Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2019-2021, riguardante il personale della carriera prefettizia”*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2022 e del 29 gennaio 2025, nonché la rimodulazione del D.P.C.M. del 14 maggio 2024, i quali hanno autorizzato quest'Amministrazione per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 158 unità di personale nella qualifica iniziale della carriera prefettizia;



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 487/1994, come modificato dal d.P.R. 83/2023, la percentuale di rappresentatività dei generi per la qualifica di Viceprefetto Aggiunto e di Consigliere di Prefettura, alla data del 31 dicembre 2024, è pari al 56% per il genere femminile e al 44% per il genere maschile;

DECRETA

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 158 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Le Prefetture – Uffici territoriali del Governo di prima assegnazione verranno individuate in relazione ai posti di funzione che saranno disponibili alla conclusione del corso di formazione iniziale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei posti è riservato ai dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'Area dei funzionari, già Area funzionale terza (ex area funzionale C), in possesso di una delle lauree indicate al successivo articolo 2, comma 1, lettera g), del presente bando e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio specificati nel medesimo articolo 2, comma 1, lettera g). I posti riservati che non dovessero essere coperti saranno conferiti ad altri candidati secondo l'ordine della graduatoria.

3. A conclusione della procedura concorsuale potrà essere richiesto ai vincitori del concorso, prima dell'immissione degli stessi nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, e agli idonei non utilmente collocati in graduatoria di prestare il proprio consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e alla verifica del possesso dei requisiti a tal fine previsti.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non superiore a 35 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 35° anno di età.

Tale limite di età è elevato:

- di un anno per i coniugati;
- di un anno per ogni figlio vivente;
- di cinque anni per gli appartenenti alle categorie elencate nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

- di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare o equiparato.

Il limite massimo non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età. Tale limite non si applica ai candidati dipendenti civili di ruolo della Pubblica Amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti di tale personale opera la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

- c) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) idoneità fisica all'impiego. A tal fine l'Amministrazione può sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento;
- f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
- g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea magistrale conseguita presso un'università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato appartenente ad una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005 e 16 marzo 2007: LMG/01 giurisprudenza, LM-62 scienze della politica, LM-52 relazioni internazionali, LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 scienze dell'economia, LM-77 scienze economico-aziendali, LM-88 sociologia e ricerca sociale, LM-87 servizio sociale e politiche sociali, LM-90 studi europei, LM-84 scienze storiche ovvero laurea specialistica conseguita presso un'università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 22/S giurisprudenza, 102/S teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S scienze della politica, 60/S relazioni internazionali, 71/S scienze delle pubbliche amministrazioni, 64/S scienze dell'economia, 84/S scienze economico-aziendali, 89/S sociologia, 57/S programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 94/S storia contemporanea, 99/S studi europei. Sono, altresì, ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia, nonché altre lauree equipollenti rilasciate da università o istituti di istruzione universitaria equiparati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Sono valutabili i titoli di studio conseguiti presso università o istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito provvedimento ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti ai sensi



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del d.P.R. 30 luglio 2009, n. 189. Sono ammessi con riserva i titoli esteri per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, sia stata presentata istanza di riconoscimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il modulo per le richieste di equivalenza del titolo di studio estero può essere scaricato accedendo all'indirizzo <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-1>. Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo di studio, conseguito presso università o istituti di istruzione universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano o, in assenza del predetto riconoscimento, la data di presentazione dell'istanza di equivalenza del medesimo titolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 313/2002 ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

4. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione nonché al momento dell'assunzione in servizio.

Art. 3

Presentazione delle domande – Termine e modalità

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente, a pena di irricevibilità, in via telematica accedendo all'apposita procedura informatizzata all'indirizzo internet <https://concorsiciv.interno.gov.it> mediante l'utilizzo delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale o Carta d'Identità Elettronica (SPID/CIE). Il codice identificativo del concorso è 158CP e dovrà essere indicato nell'oggetto di qualsiasi comunicazione inviata all'Amministrazione.

2. Il presente bando è pubblicato sul Portale del reclutamento del Ministero dell'interno, all'indirizzo <https://concorsiciv.interno.gov.it> nonché su InPA, all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>. La procedura di compilazione ed invio *on-line* della domanda di partecipazione nel predetto Portale sarà attiva dalle ore 12.00 del giorno 19 giugno 2025 alle ore 12.00 del giorno 10 luglio 2025.

3. Per la presentazione della domanda di partecipazione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e di un indirizzo di posta elettronica certificata a sé intestato.

4. Nella domanda il candidato deve dichiarare:



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo di nascita e la data e gli eventuali motivi di elevazione dell'età;
- c) la residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP);
- d) il codice fiscale;
- e) un recapito telefonico;
- f) un indirizzo di posta elettronica ordinaria e uno di posta elettronica certificata intestata al candidato;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il godimento dei diritti civili e politici;
- i) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- l) di essere in regola con gli obblighi militari;
- m) il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del bando, con le prescritte dichiarazioni di equipollenza e di equivalenza qualora i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero;
- n) di non avere condanne penali ovvero di avere a proprio carico condanne penali;
- o) di non essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. ovvero di essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p.;
- p) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- q) di non avere in corso procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ovvero di avere in corso procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- r) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero decaduto per aver conseguito precedenti nomine o assunzioni mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile ovvero di essere stato destituito, dispensato, licenziato o decaduto;
- s) il diritto alla riserva di posto di cui all'articolo 1, comma 2, del bando;
- t) i titoli di preferenza di cui all'articolo 14 del bando.

5. Ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto d.P.R. n. 445/2000. Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

6. Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 10,00 a titolo di diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, come previsto dall'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il versamento potrà essere effettuato tramite PagoPA o mediante bonifico bancario al codice IBAN:



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

IT20R0100003245BE000000032A intestato a Tesoreria Centrale dello Stato – Roma, indicando nella causale “Concorso 158CP”.

7. Il candidato deve, inoltre, specificare in quale lingua tra inglese e francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta e orale; del pari il candidato è tenuto a segnalare in quale lingua tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto della prova scritta ed orale, intende eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.

8. Nella domanda di ammissione dovrà essere espressamente indicato, pena la mancata valutazione, anche l'eventuale possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purché conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attività formative dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente bando da far valere ai fini della formazione della graduatoria finale secondo quanto previsto dall'articolo 13 del bando stesso.

9. Il candidato in condizione di disabilità e/o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, dovrà fare esplicita richiesta, nell'apposito spazio della domanda *on-line*, dell'ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove di esame in relazione alla propria condizione, che andrà opportunamente esplicitata e documentata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la condizione di disabilità e/o il DSA determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sulla propria condizione dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it* entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda unitamente alla specifica autorizzazione al Ministero dell'interno al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

10. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica per essere valutata dalla Commissione giudicatrice, con giudizio insindacabile e inoppugnabile.

11. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80%, non è tenuto a sostenere, ai sensi dell'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. A tal fine il candidato nella domanda *on-line* dovrà dichiarare di avvalersi del presente beneficio. La richiesta documentazione andrà presentata con le stesse modalità di cui al precedente comma 9.

12. Il giorno della prova preselettiva il candidato dovrà presentare un valido documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dall'articolo 35 del d.P.R. n. 445/2000, nonché il documento contenente la lettera di partecipazione fornita dal gestore della procedura informatica, ricevuta pochi giorni prima della prova stessa, insieme alla copia della ricevuta di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

versamento dei diritti di segreteria. La mancata consegna della documentazione richiesta comporta l'esclusione dalle prove concorsuali.

13. Nel caso in cui il candidato riconosciuto persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% abbia dichiarato di avvalersi del beneficio di cui al precedente comma 11, la copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria dovrà essere consegnata il giorno della prima prova scritta. La mancata consegna della predetta documentazione nel giorno della prima prova scritta comporta l'esclusione dalle prove concorsuali.

14. La data di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Il candidato può modificare o integrare la domanda, anche se precedentemente inviata e fino alla data di scadenza prevista; ai fini della partecipazione al concorso si terrà conto unicamente della domanda recante l'ultimo numero progressivo certificato dal sistema.

15. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito e qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata devono essere comunicate dal candidato a posta elettronica certificata all'indirizzo *risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it*, avendo cura di riportare nella comunicazione il numero progressivo certificato dal sistema che appare sulla domanda di partecipazione stampata.

16. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata possibilità di invio, per la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o nel caso di mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto del candidato o di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. In caso di malfunzionamento parziale o totale della piattaforma digitale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, l'Amministrazione accerta l'impedimento e proroga il termine di scadenza per la presentazione della domanda per un periodo corrispondente a quello della durata del malfunzionamento.

Art. 4

Esclusione dal concorso

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.

2. Determinano l'esclusione dal concorso:

- le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 1, del presente bando;
- le domande di partecipazione dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

3. L'esclusione dal concorso per i motivi di cui al precedente comma 2 può essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento con provvedimento motivato.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

Art. 5

Commissione giudicatrice

1. Con successivo decreto ministeriale verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, così come modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26 aprile 2017, n. 80.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 12, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal d.P.R. 83/2023, la Commissione può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Art. 6

Prova preselettiva

1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte è subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva che potrà essere effettuata ricorrendo a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra le seguenti discipline: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto civile; diritto dell'Unione Europea; economia politica; storia contemporanea.

3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una è esatta.

4. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficoltà, in relazione alla natura della domanda che può essere facile, di media difficoltà e difficile.

5. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficoltà.

Art. 7

Modalità di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva

1. Il Ministero dell'interno può avvalersi, per la formulazione dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.

2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti, vertenti sulle discipline indicate nell'articolo 6 del presente bando, in numero proporzionale alle materie scelte, che dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora.

3. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla Commissione giudicatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficoltà della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni portatili, smartwatch e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati diverso da quelli messi a disposizione dall'Amministrazione per l'espletamento della prova. La violazione di tale disposizione comporterà l'immediata esclusione del candidato dalla procedura.

5. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso né sana l'eventuale irregolarità della domanda stessa.

Art. 8

Pubblicazione dei quesiti e modalità di svolgimento della prova preselettiva

1. Sul Portale del reclutamento del Ministero dell'interno, all'indirizzo <https://concorsiciv.interno.gov.it> nonché su InPA, all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti e al diario della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

2. L'assenza per qualsiasi motivo dalla prova, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore comporterà l'automatica esclusione dei candidati dal concorso.

Art. 9

Valutazione della prova preselettiva

1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del punteggio viene differenziata in rapporto al grado di difficoltà della domanda, secondo il seguente indice statistico:

RISPOSTA	DOMANDA FACILE	DOMANDA MEDIA DIFFICOLTÀ	DOMANDA DIFFICILE
GIUSTA	+ 1,10	+ 1,30	+ 1,70
ERRATA	- 1,60	- 1,20	- 0,60
OMESSA	- 1,00	- 0,70	- 0,20

2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo articolo 10 un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.

3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, identificati per mezzo del codice della domanda di partecipazione, è pubblicato sul Portale del reclutamento del Ministero dell'interno, all'indirizzo <https://concorsiciv.interno.gov.it> nonché su InPA, all'indirizzo



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

<https://www.inpa.gov.it/>. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Art. 10

Prove scritte

1. Le prove scritte, svolte in modalità digitale, consistono:

a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale; diritto civile; storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana;

b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi ed alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali;

c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta dal candidato.

2. La durata delle prove scritte è stabilita in otto ore per quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella di cui alla lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c).

3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purché non commentati, il vocabolario italiano e il vocabolario per la prova di lingua straniera. Non potranno essere introdotte nelle aule d'esame matite, gomme per cancellare, telefoni portatili, tablet, smartwatch e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione e trasmissione di dati né introdurre o consultare appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, che andranno riposti in buste fornite dall'Amministrazione da tenere chiuse per tutta la durata della prova. La violazione di tali disposizioni comporterà l'immediata esclusione del candidato alla procedura.

4. La Commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi.

5. Il calendario, il luogo e le modalità di svolgimento delle prove scritte saranno resi noti almeno quindici giorni prima delle prove stesse e pubblicati sul Portale del reclutamento del Ministero dell'interno, all'indirizzo <https://concorsiciv.interno.gov.it> nonché su InPA, all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Pertanto, coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle prove d'esame sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. L'assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 11

Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale del Ministero



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

dell'interno in possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente bando o di diploma di scuola media superiore di secondo grado.

2. Per le persone con disabilità che ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte è aumentato fino ad un massimo di un quarto.

Art. 12

Prove orali

1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

2. Agli stessi candidati sarà inviata apposita comunicazione a mezzo PEC della data in cui dovranno sostenere la prova orale, almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa. Nella medesima comunicazione verrà indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

3. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto dell'Unione Europea; scienza delle finanze; diritto penale (codice penale libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

4. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.

5. La Commissione giudicatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.

6. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.

7. Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione possono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto della prova scritta.

8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

Art. 13

Punteggio complessivo del candidato idoneo alla prova orale

1. Il punteggio complessivo è determinato dalla media dei voti riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova orale.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purché conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attività formative dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente bando, determina, ai fini della formazione della graduatoria di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente, di 2,50 centesimi e 3 centesimi.

3. Qualora i predetti titoli siano stati conseguiti presso università o istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri sono considerati validi se alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito provvedimento ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sono ammessi con riserva i titoli esteri per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, sia stata presentata istanza di riconoscimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il modulo per le richieste di equivalenza del titolo di studio estero può essere scaricato accedendo all'indirizzo riportato all'art. 2 del presente bando. Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo di studio, conseguito presso università o istituti di istruzione universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano.

4. In caso di giudizio di idoneità nella prova facoltativa di lingua di cui all'articolo 12, comma 7, del presente bando è attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi.

Art. 14

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. I candidati che hanno superato le prove d'esame possono fruire, a parità di merito e di titoli, dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del d.P.R. 487/1994, come modificato dal d.P.R. 83/2023, nonché della riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando. Ai sensi di tale articolo, a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;

e) maggior numero di figli a carico;

f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);

g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 82/2023;

p) minore età anagrafica.

2. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione ed ivi essere espressamente dichiarati, pena la mancata valutazione degli stessi.

3. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, comprensive degli elementi indispensabili per gli accertamenti d'ufficio, dovranno essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it* entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine farà fede la data di invio *on-line* per l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata.

4. Il Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati utilmente



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

collocati nella stessa, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.

5. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso è pubblicata sul Portale del reclutamento del Ministero dell'interno, all'indirizzo <https://concorsiciv.interno.gov.it>, su InPA all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/> nonché nel Bollettino Ufficiale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 15

Immissione in servizio

1. I vincitori del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia sono nominati Consiglieri e ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

2. I Consiglieri, ai quali spetterà il trattamento economico complessivo secondo la disciplina vigente all'atto della nomina, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero dell'interno nella persona del Direttore *pro tempore* della Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi al presente bando in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e, ai sensi dell'art. 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

2. I dati personali in questione saranno raccolti presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da: soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare; soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD; soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all'esito della relativa procedura.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

3. I dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso e, per gli idonei, per l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. I dati personali dei non vincitori saranno cancellati e/o resi anonimi. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge a quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 2002, n. 144, bando di concorso), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il Titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali e dell'articolo 10, del RGPD. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio extra UE.

5. L'interessato, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze al Ministero dell'interno al seguente indirizzo: - pec: rdp@pec.interno.it. L'interessato può, inoltre, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 17

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme generali vigenti in materia di pubblico impiego.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Portale del reclutamento del Ministero dell'interno, all'indirizzo <https://concorsiciv.interno.gov.it>, su InPA all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/> nonché nel Bollettino Ufficiale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

3. Avverso il presente bando di concorso è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmen Perrotta